


La perequazione automatica delle pensioni dal 1° gennaio 2013

Argomenti:

- Importo pensioni base e prestazioni invalidi civili
- "Bonus" di 154,94 euro
- Integrazione al trattamento minimo e integrazione dell'assegno di invalidità: nuovi limiti di reddito
- Pensione ai superstiti
- Maggiorazioni sociali: limiti di reddito per il diritto
- Aliquote IRPEF e detrazioni fiscali
- **Notizie in breve:**
 - Ricongiunzione previdenziale
 - Inportante! RED 2010


Hanno collaborato a questo numero:
Roberta Lorenzoni
Norma Lugli
Roberto Battaglia
Gabriella Dionigi
Bruno Pizzica





Dedichiamo questo numero di "Argento vivo diritti" all'aggiornamento delle tabelle di riferimento valide per il 2013 e per le varie forme di pensione. Com'è noto, continua ad essere in vigore la norma odiosa e sbagliata introdotta dal Governo Monti con il decreto "salva Italia", che blocca l'indicizzazione sugli importi superiori a 1.442,97 euro mensili lordi anche per il 2013. Questo blocco (che coinvolge pensioni il cui importo netto non supera i 1.100/1.200 euro), sommandosi a quello già attuato nel 2012, comporta un danno irreversibile per moltissimi pensionati che si trascinerà per tutta la vita: nessun meccanismo di recupero è infatti previsto. Tra 2012 e 2013, l'indicizzazione "perduta" è pari rispettivamente al 2,7% e al 3%: un contributo del tutto spropositato carpito a persone da redditi già di per sé bassi.

Lo SPI conferma la sua netta contrarietà a quella scelta e tutto il suo impegno perché, nel nuovo quadro politico che uscirà dalle prossime elezioni, si definisca una qualche soluzione al problema.



L'adeguamento per perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2013, in riferimento al costo della vita, è stato determinato - provvisoriamente - nella misura del 3,00%.

Con il medesimo provvedimento è stato anche fissato l'incremento definitivo del 2012, pari al 2,7%, quindi con uno 0,1% in più rispetto al 2,6% provvisoriamente indicato e corrisposto a gennaio 2012.



Importo delle pensioni Inps per l'anno 2013

TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONE E ASSEGNI SOCIALI				
Decorrenza 1° gennaio 2013	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
Importo mensile	495,42 (+ 3,00%)	282,39	364,50	442,29
Importo annuo	6.440,46	3.671,07	4.738,50	5.749,77

L'aumento delle pensioni per il 2013

Con la così detta "riforma Fornero" del dicembre 2011, è stata sospesa per due anni l'applicazione della perequazione automatica sulle pensioni di importo complessivo superiore a 3 volte il minimo INPS (pari a 1.442,97 € mensili).

Pertanto, viene applicata come di seguito indicato.

Importo mensile del trattamento di pensione anno 2012	Percentuale di rivalutazione dal 1°/1/2013
Pensioni di importo mensile fino a 1.442,97 euro	3,00% (100%)
Pensioni di importo mensile superiore a 1.442,97 euro ⁽¹⁾	0%

1 La perequazione sarà comunque applicata parzialmente agli importi superiori a 1442,97 ma inferiori a 1.486,26 (pari a 1442,97 + 3%).

Per il 2012 l'aumento definitivo per perequazione delle pensioni è stato stabilito nella misura del 2,7% anziché il 2,6% provvisoriamente corrisposto. Pertanto, con la rata di gennaio 2013, sarà corrisposto il conguaglio relativo all'anno 2012 (+ 0,1%).

IMPORTO DEFINITIVO DELLE PENSIONI INPS ANNO 2012				
Decorrenza 1° gennaio 2012	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
Importo mensile	480,99	274,16	353,88	429,40
Importo annuo	6.252,87	3.564,08	4.600,44	5.582,20


Pensioni, assegni e indennità civili assistenziali

Le prestazioni erogate agli invalidi civili sono costituite da una serie di provvidenze economiche previste da numerosi dispositivi di legge.

Lo stesso soggetto può usufruire di più provvidenze, ovviamente quando ricorrano, per ognuna di esse, i rispettivi requisiti sanitari e reddituali.

ASSEGNI E PENSIONI EROGATE AGLI INVALIDI CIVILI, SORDOMUTI E CIECHI CIVILI DI ETÀ INFERIORE AI 65 ANNI⁽¹⁾ ED ALTRE INDENNITÀ.	
Invalidi civili	Assegno mensile di assistenza Indennità mensile di frequenza Pensione di inabilità Indennità di accompagnamento Indennità spettante ai lavoratori affetti da Talassemia major e Drepanocitosi
Sordomuti	Pensione ai sordomuti Indennità di comunicazione
Ciechi civili	Pensione ai ciechi assoluti Pensione ai ciechi civili parziali Assegno mensile a vita ai "decimisti" Indennità speciale per ciechi "ventesimisti" Indennità di accompagnamento

1 Al compimento di tale età, le pensioni e gli assegni degli invalidi civili vengono trasformate in assegno sociale.



Requisiti reddituali

Oltre al requisito sanitario, che costituisce il presupposto essenziale per acquisire il diritto a qualsiasi assegno o pensione, all'interessato è richiesto anche il rispetto del requisito reddituale previsto per il diritto alla prestazione. Occorre, cioè, che i redditi del richiedente non superino i limiti fissati per legge.

Per queste prestazioni si prendono in considerazione solo i redditi del richiedente, anche se coniugato. Sono esclusi dal calcolo le pensioni, gli assegni e le indennità corrisposte ai richiedenti.

Devono essere esclusi dal computo dei redditi, oltre alle prestazioni assistenziali in oggetto, anche:

- le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie;
- le pensioni privilegiate e gli assegni annessi;
- l'indennizzo per danni da trasfusioni;
- le rendite INAIL.

La normativa vigente in materia di invalidità civile assume come riferimento per la concessione della prestazione i redditi assoggettabili ad IRPEF percepiti nell'anno precedente la domanda.

Attenzione: le provvidenze in favore dei minorati civili sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

IMPORTI DELLE PENSIONI E INDENNITA' CIVILI ASSISTENZIALI – ANNO 2013 – Importi provvisori	
Le pensioni:	Importo mensile
Invalidi civili totali e parziali – sordomuti ciechi ventesimisti o assoluti ricoverati – indennità di frequenza ai minori	275,60
Ciechi assoluti non ricoverati	298,04
Assegno a vita ai ciechi civili decimisti	204,53
Limiti di reddito 2011 per il diritto alle prestazioni (provvisori)^(*)	
Invalidi civili totali, ciechi assoluti e parziali, sordomuti	15.994,46
Invalidi civili parziali	4.704,03
Ciechi decimisti con solo assegno a vita	7.689,69
Le indennità^(*)	Importo mensile
Accompagnamento invalidi civili totali – senza vincolo di reddito	492,97
Accompagnamento ciechi civili assoluti – senza vincolo di reddito	827,05
Speciale indennità ciechi ventesimisti – senza vincolo di reddito	193,26
Indennità di comunicazione sordomuti – senza vincolo di reddito	245,63
Ind.tà per drepanocitosi o talassemia major – senza vincolo di reddito	495,44

(*) Gli importi riportati sono provvisori, in quanto l'aumento di queste prestazioni viene definito con riferimenti temporali diversi.

Importo aggiuntivo – o “Bonus” – di € 154,94 per l'anno 2012-

I titolari di una o più pensioni, il cui importo complessivo annuo non superi l'importo del trattamento minimo di pensione, hanno diritto ad un importo aggiuntivo di 154,94 euro che viene corrisposto a dicembre con la tredicesima mensilità.

Requisiti reddituali da rispettare per il diritto al Bonus

Primo requisito:

- Non compete con pensioni di importo annuo superiore a € 6.407,81
- Spetta per intero con pensioni di importo annuo fino a € 6.252,87 (corrisponde al trattamento minimo)
- Spetta per differenza con pensione di importo annuo compreso tra € 6.252,87 e € 6.407,81 (spetta la differenza tra importo della pensione percepita ed il limite di € 6.407,81)

Secondo requisito:

- Reddito personale annuo non superiore a € 9.379,305
- Reddito coniugale annuo non superiore a € 18.758,61

Attenzione: in caso di pensionato coniugato devono essere soddisfatti tutti e due i requisiti.

Il Bonus è corrisposto con la rata di pensione di dicembre 2012 .



Redditi da valutare per il diritto al Bonus dei 154,94 euro

Il reddito da prendere in considerazione per la verifica del limite individuale e coniugale è il reddito assoggettabile all'IRPEF dell'anno di erogazione della prestazione.

Sono esclusi dal computo:

- il reddito della casa d'abitazione e relative pertinenze;
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
- i redditi soggetti a tassazione separata.

Per reddito assoggettabile all'IRPEF deve intendersi il reddito al lordo di qualsiasi detrazione comunque specificata (oneri deducibili, detrazioni/deduzioni d'imposta) e al netto dei soli contributi previdenziali e assistenziali.

Nel computo dei redditi vanno compresi anche quelli conseguiti all'estero o derivanti da lavoro presso organismi internazionali che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all'IRPEF.

Integrazione al trattamento minimo 2013 € 495,42

Quando l'importo della pensione che deriva dal calcolo dei contributi versati nell'arco della vita lavorativa è inferiore a quello del trattamento minimo in vigore nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS, per legge viene aggiunta alla pensione a calcolo una quota di integrazione fino al raggiungimento del predetto trattamento minimo.

Sono escluse dal diritto all'integrazione al trattamento minimo:

- le pensioni supplementari;
- le pensioni calcolate esclusivamente con il sistema contributivo (per i soggetti che hanno iniziato a versare contribuzione solo a partire dal 1°/1/1996 e per gli optanti al sistema contributivo).

Norme particolari regolamentano il diritto all'integrazione al trattamento minimo degli assegni di invalidità.


Limiti di reddito per l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni

Per tutte le pensioni integrate

REDDITO DEL SINGOLO			
Anno	Limite di reddito personale per il diritto al minimo intero		Limite di reddito personale che consente la integrazione parziale
2012	Fino a € 6.252,87		Oltre € 6.252,87 fino a € 12.505,74
2013	Fino a € 6.440,46		Oltre € 6.440,46 fino a € 12.880,92
REDDITO DI COPPIA⁽¹⁾			
Anno	Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2012	Oltre € 25.011,48	Fino a € 18.758,61	Da € 18.758,61 a € 25.011,48
2013	Oltre € 25.761,84	Fino a € 19.321,38	Da € 19.321,38 a € 25.761,84

1 Per l'integrazione delle pensioni con decorrenza successiva all'anno 1994 si valutano sia i redditi del titolare sia i redditi dell'eventuale coniuge.

N.B.: Per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994, i requisiti reddituali sono diversi. Per ogni controllo e informazione, rivolgetevi alle sedi di INCA e SPI-CGIL.



Pensioni con il calcolo esclusivamente contributivo

La legge n. 335 del 1995 esclude l'applicazione del beneficio dell'integrazione al trattamento minimo nel caso di pensione contributiva.

Pertanto, coloro che hanno iniziato a lavorare per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995 non potranno più avere la pensione integrata al minimo: la rendita sarà rapportata ai soli contributi versati. Tuttavia al compimento del 65° anno di età, qualora l'importo della pensione sia inferiore, vi potrà essere il diritto ad una integrazione fino all'importo dell'assegno sociale.

Integrazione degli assegni di invalidità

LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L'INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA' CON DECORRENZA 1/8/1984 IN POI

Anno	Pensionato solo	Pensionato coniugato
2012	Oltre euro 11.164,40	Oltre euro 16.746,60
2013	Oltre euro 11.499,54	Oltre euro 17.249,31

Nota alla tabella: se l'importo dell'assegno di invalidità è molto basso e il pensionato è titolare di redditi modesti, l'importo mensile della pensione può essere aumentato di una cifra non superiore all'assegno sociale (€ 442,29 per il 2013). L'assegno di invalidità, con l'integrazione, non può comunque superare l'importo mensile del trattamento minimo (€ 495,42 importo anno 2013).

L'assegno è compatibile con attività di lavoro dipendente e autonomo, salvo trattenute giornaliere o mensili se l'assegno è di importo superiore al trattamento minimo. La legge 335/95 prevede, in presenza di redditi da attività lavorativa superiori a 25.761,84 (per l'anno 2013), una riduzione della pensione (25% o 50%) a seconda dell'ammontare dei predetti redditi.

Per maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi alle Sedi SPI-CGIL o agli Uffici del Patronato INCA/CGIL

Pensione ai superstiti

Le pensioni ai superstiti sono soggette a riduzioni qualora il titolare sia in possesso di redditi superiori ai limiti fissati dalla legge. Le riduzioni sono di diversa misura a seconda dell'ammontare dei redditi del pensionato.

Tale norma non si applica quando nel nucleo superstite sono presenti, da soli o con il genitore superstite, figli minori, studenti maggiorenni, inabili.

Sono da escludere dal calcolo diversi redditi tra i quali:

- importo della pensione di reversibilità stessa ed eventuali altre pensioni di reversibilità;
- casa di abitazione e relative pertinenze;
- competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- trattamenti di fine rapporto;
- assegno al nucleo familiare e assegno familiare;
- pensione sociale e assegno sociale;
- pensioni di guerra e prestazioni assistenziali per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti;
- indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- rendita INAIL;
- interessi di BOT, CCT e di ogni altro titolo di Stato.

Nessuna trattenuta deve essere effettuata in caso di reddito pari o inferiore, per il 2013, a 19.321,38 euro.

Si ricorda che, qualora il/la vedovo/a titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente, sia riconosciuto inabile al 100%, spetta sulla pensione di reversibilità l'assegno al nucleo familiare per se stesso, ovviamente se ha redditi entro i limiti fissati.

Per maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi alle Sedi SPI-CGIL o agli Uffici del Patronato INCA/CGIL.

Le maggiorazioni sociali

INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE

("milione al mese")

Soggetti aventi diritto:

- pensionati con un'età pari o superiore a 70 anni⁽¹⁾,
- pensionati con un'età pari o superiore a 60 anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi assoluti titolari di pensione;
- pensionati con un'età pari o superiore a 60 anni, che risultino titolari della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge n. 222/84.

1) diminuita di un anno ogni cinque anni di contribuzione accreditata – obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto –, per un massimo di cinque anni di riduzione. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta perfezionato anche in presenza di periodi contributivi pari o superiori a 2 anni e mezzo.

Tabella limiti di reddito personale e coniugale⁽¹⁾

INCREMENTO AL MILIONE – MAGGIORAZIONE SOCIALE				
Anno	Importo mensile massimo maggiorazione sul trattamento minimo ⁽²⁾	Pensionato solo	Pensionato coniugato	Importo mensile massimo con maggiorazione spettante
2012	136,44	8.026,59	13.608,79	617,43
2013	136,44	8.214,18	13.963,95	631,86

1) I limiti di reddito personale o di coppia valgono per tutti i soggetti sopra riportati aventi diritto all'incremento della maggiorazione.

2) L'importo mensile massimo di maggiorazione varia a seconda della pensione su cui viene applicata (trattamento minimo, pensione invalidità civile, assegno sociale, ecc...).

Redditi da valutare per il diritto alla maggiorazione sociale

Ai fini della maggiorazione sociale si devono considerare i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per quanto riguarda i redditi assoggettabili all'IRPEF vanno presi in considerazione quelli a tassazione corrente e a tassazione separata, con esclusione della casa di abitazione e dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Dal 2008 si deve considerare anche un importo pari a 156,00 euro a titolo di "quattordicesima".

Redditi da escludere:

- 1) le pensioni di guerra;
- 2) le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- 3) casa di abitazione e le relative pertinenze;
- 4) i trattamenti di famiglia;
- 5) l'indennità prevista per i ciechi parziali dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e l'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali dall'articolo 4 della stessa legge;
- 6) l'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (circolare INPS n. 203/2000);
- 7) i 154,94 € di importo aggiuntivo previsto dall'articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 8) i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.

LE ALTRE MAGGIORAZIONI SOCIALI

I pensionati che non hanno ancora compiuto i 70 anni e non hanno diritto ad alcuna riduzione di tale limite di età, possono aver diritto, se i redditi lo consentono, alle maggiorazioni sociali previste dalla normativa previgente quella del "milione".

Importi delle maggiorazioni e limiti di reddito variano a seconda dell'età.

Per verificare se esiste il diritto ad una di esse, è bene che i soggetti interessati si rivolgano alle sedi SPI-CGIL o agli uffici del Patronato INCA/CGIL.

N.B. Gli importi mensili delle pensioni sopra riportati potrebbero diversificarsi di 1 o 2 centesimi mensili rispetto a quanto posto in pagamento, con conseguente variazione, seppure solo di qualche centesimo, anche dei valori annui e dei limiti di reddito per le diverse prestazioni.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef)

ALIQUOTE D'IMPOSTA		
Scaglioni reddito annuale	Scaglioni reddito mensile	Aliquota perc.le
Fino a € 15.000,00	Fino a € 1.250,00	23%
Oltre € 15.000,00 fino a € 28.000,00	Oltre € 1.250,00 fino a € 2.333,33	27%
Oltre € 28.000,00 fino a € 55.000,00	Oltre € 2.333,33 fino a € 4.583,33	38%
Oltre € 55.000,00 fino a € 75.000,00	Oltre € 4.583,33 fino a € 6.250,00	41%
Oltre € 75.000,00	Oltre € 6.250,00	43%

NOTA: con reddito complessivo da pensione non superiore a 7.500 €, redditi da terreni per un importo non superiore a € 185,02 e il reddito della casa di abitazione principale e relative pertinenze, l'imposta non è dovuta.

Addizionale regionale all'irpef

Aliquote	Scaglioni di reddito
1,43%	Reddito imponibile non superiore a € 15.000
1,53%	Reddito imponibile compreso fra € 15.001 e € 20.000
1,63%	Reddito imponibile compreso fra € 20.001 e € 25.000
1,73%	Reddito imponibile superiore a € 25.001,00

Attenzione: individuata la fascia di reddito di appartenenza, l'aliquota si applica sull'intero reddito imponibile e non per scaglioni. Esempio: contribuente con un reddito imponibile di 21.000 euro dovrà pagare l'1,63% sull'intero reddito.

Detrazioni

Sul reddito da pensione spettano alcune detrazioni previste dalla legge di seguito riassunte.

I Detrazione per redditi

A) DETRAZIONE PER REDDITO DA PENSIONE (PER SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI)	
Redditi	Detrazione annua
Fino a € 7.500,00	€ 1.725,00 ⁽¹⁾
Da € 7.500,00 Fino a € 15.000,00	€ 1.255,00 ⁽²⁾
Da € 15.000,00 Fino a € 55.000,00	€ 1.255,00 ⁽³⁾
Oltre € 55.000,00	-----

- 1 L'ammontare della detrazione spettante non può essere inferiore a € 690,00.
- 2 la detrazione è aumentata del prodotto tra € 470,00 e l'importo corrispondente al rapporto fra € 15.000 (diminuito del reddito complessivo) e 7.500 (se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 7.500 e inferiore a 15.000).
Esempio: reddito di 11.000; $15.000 - 11.000 : 7.500 \times 470 = 250,66$;
La detrazione spettante sarà di € 1.255 + 250,66 = 1.505,66.
- 3 La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro (diminuito del reddito complessivo) e l'importo di € 40.000.
Esempio: reddito di 19.000: $€ 55.000 - 19.000 € = 36.000 : 40.000 \times 1.255 = 1.129,50$ euro (detrazione spettante).

II Detrazione per redditi da pensione

A) DETRAZIONE PER REDDITO DA PENSIONE (PER SOGGETTI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 75 ANNI)	
Redditi	Detrazione annua
Fino a € 7.750,00	€ 1.783,00 ⁽¹⁾
Da € 7.500,00 Fino a € 15.000,00	€ 1.297,00 ⁽²⁾
Da € 15.000,00 Fino a € 55.000,00	€ 1.297,00 ⁽³⁾
Oltre € 55.000,00	-----


- 1 L'ammontare della detrazione spettante non può essere inferiore a € 713,00.
- 2 La detrazione è aumentata del prodotto tra € 486,00 e l'importo corrispondente al rapporto fra € 15.000 (diminuito del reddito complessivo) e 7.250 (se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 7.750 e inferiore a 15.000).
- 3 Vedi precedente punto 3.

Notizie in breve

Ricongiunzione previdenziale

Sembra che la legge di stabilità in discussione alle Camere in questi giorni, possa prevedere una soluzione al tema delle ricongiunzioni previdenziali che un provvedimento definito dal Governo Berlusconi, aveva gravato di un costo insostenibile


per tantissimi lavoratori e lavoratrici. Un emendamento votato in commissione bilancio, ne ha ripristinato la gratuità: seguiremo con attenzione la vicenda e, nel prossimo numero, approfondiremo il tema alla luce delle disposizioni definitive.



Importante! RED 2010


L'Inps ha comunicato l'imminente invio di una lettera a circa 950.000 pensionati che non hanno presentato il mod. RED riferito all'anno 2010, con la diffida a provvedere entro il 28 febbraio 2013, pena la revoca dei trattamenti legati al reddito.

Le lettere sono in spedizione in questi giorni e arriveranno presumibilmente entro l'anno: invitiamo chi la riceve a presentarsi presso le nostre sedi di Patronato o presso la propria Lega SPI, per provvedere alla compilazione all'invio del RED.



Lo Spi-Cgil Emilia-Romagna
è in via Marconi 69
40122 – Bologna.
Tel. 051/294799
www.spier.it

Lo Spi-Cgil Nazionale
è in Via dei Frentani 4
00185 Roma
Tel. 06/444811
www.spi.cgil.it/



***In Emilia-Romagna
lo Spi-Cgil
è presente con
quasi 300 leghe.
Chiedi al tuo territorio
qual'è la più vicina.***

Argentovivo diritti n.8/9
Settembre/Ottobre 2012
Chiuso in tipografia il 17/12/2012
la tiratura complessiva è di 1.000 copie

Illustrazioni tratte dal volume:
keith haring, pop line (Bertelli editore)

Direttore Responsabile
Mirna Marchini

Vice Direttore
Mauro Sarti

A cura di SPI CGIL Emilia Romagna

Hanno collaborato a questo numero:
*Roberta Lorenzoni, Norma Lugli,
Roberto Battaglia, Gabriella Dionigi,
Bruno Pizzica.*

Direzione e redazione
Via Marconi, 69 – 40122 Bologna
tel. 051294799 – fax 051251347

Amministrazione
Via Marconi, 69 – 40122 Bologna

Abbonamento annuo 30 Euro
Costo copia 4 Euro
Costo copia arretrata 7 Euro

Progettazione grafica
REDESIGN
Bologna

Stampa
a cura di FD Bologna

Proprietà: 
EDITRICE
SOCIALMENTE

Associato
UNIONE STAMPA PERIODICI ITALIANI

Auguri di buone feste

Il prossimo appuntamento a gennaio 2013